CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

ORDINANZA n.50 del 20.11.2020

OGGETTO: misure attuative sul territorio della Città di Scafati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione attività didattiche dal 24.11.2020 al 03.12.2020

IL SINDACO

RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 dichiarava l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11.03.2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

PRESO ATTO della conseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

VISTO il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 22.05.2020;

VISTO il Decreto Legge n.33 del 16.05.2020, convertito dalla Legge n.74 del 14.07.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020 e relativi allegati recante "*Disposizioni attuative del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n.35,, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16.05.2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto Legge del 30.07.2020 n.83 riguardante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.01.2020*", con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 15.10.2020;

VISTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal 08.10.2020, riguardante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (20G00144)* ", con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 31.01.2021;

VISTO il DPCM del 03.11.2020 e relativi allegati recante "*Disposizioni attuative del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n.35,, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16.05.2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO l'Ordinanza n.90 del 15.11.2020 a firma del Presidente della Giunte Regionale della Campania recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza*;

ATTESO che il numero delle persone contagiate da COVID-19 nella Città di Scafati continua da aumentare in modo consistente e preoccupante;

CONSIDERATO che, l'esercizio delle attività didattiche, sia direttamente e sia indirettamente per le ulteriori attività che esse generano, potrebbe rappresentare un aggiuntivo elemento amplificativo alla trasmissione del virus COVID-19;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini di salvaguardare la salute pubblica da potenziali focolai di COVID-19, di mettere in atto necessarie azioni finalizzate al contenimento dell'epidemia;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

ai titolari gestori di scuole per l'infanzia, primaria e secondaria di tipo pubblico e privato, la sospensione di tali attività a far data dal 24.11.2020 sino al 03.12.2020;

CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
2. l'immediata esecutività della presente Ordinanza dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati
3. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale puniti, oltre che con l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 cui all'art. 7Bis, comma 1bis ,del Decreto Legislativo n.267/2000;
4. che le forze di Polizia presenti sul territorio cittadino (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza) provvedano a vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
5. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
   - A S.E. il Prefetto di Salerno;
   - Alla Giunta Regionale della Campania;
   - All'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
   - Ai Dirigenti e/o gestori delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria della Città di Scafati;
   - Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
   - Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
   - Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
   - Al Settore I dell'Ente;
   - Al Settore II dell'Ente;
   - Al Settore VI dell'Ente;
   - Al Settore VII dell'Ente;
   - Al Settore VIII dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Cristoforo Salvati

Affisso all'Albo
in data 20/11/2020

Comune di Scafati